



# CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica

<https://rivista.camminodiritto.it>



## **RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: UNA CIRCOLARE SPIEGA QUANDO NON È POSSIBILE PRESENTARE L'ISTANZA**

---

*E' inammissibile l'istanza per la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare in assenza del decreto interministeriale attuativo delle modalità e dei criteri di accesso alle informazioni contenute nelle banche dati.*

---

di **La Redazione**

IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

**Raffaele Giaquinto**

Pubblicato, Domenica 10 Maggio 2015

Tempo stimato per la lettura dell'articolo: 1 minuto

Il Presidente del Tribunale di Vicenza - attraverso una circolare indirizzata a vari soggetti, tra cui il Consiglio dell'ordine degli avvocati e i giudici dell'esecuzione del tribunale stesso - si è allineato all'orientamento di una maggioritaria giurisprudenza di merito, che ritiene **inammissibile l'istanza presentata ex art. 492-bis c.p.c.** quando manchi il decreto di attuazione previsto dall'art. 155-quater disp. att. c.p.c..

La necessità di attendere i decreti attuativi sorge da quella di bilanciare l'interesse del creditore al reperimento dei beni aggredibili con quello del debitore al rispetto della privacy, laddove non è ipotizzabile una facoltà indiscriminata del creditore di accedere ai dati del debitore.

La circolare allegata (in calce all'articolo) indica, ex ante, anche altre ipotesi di inammissibilità dell'istanza ex 492-bis c.p.c., mettendo in guardia gli operatori del diritto.

---